

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3808

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SELLA di MONTELUCE, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D’ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LA LOGGIA, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MUNGARI, PASTORE, PERA, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, DEMASI e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1999

Misure urgenti e sgravi fiscali per l’adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all’anno 2000

ONOREVOLI SENATORI. - Gran parte dei sistemi informatici e computerizzati mondiali potrebbero non essere idonei ad utilizzare e gestire correttamente le date successive al 31 dicembre 1999. Questo potrebbe avvenire per un difetto di programmazione, il *Millennium Bug* ovvero «rischio 2000», che può impedire la «lettura» delle date del nuovo secolo. Il cambio di millennio 1999-2000 presenta dunque la possibilità di seri inconvenienti per consumatori, cicli e processi produttivi, con rischi di perdite dati, interruzione della produzione, perdite economiche e pericoli di blocchi temporanei del sistema economico e di quello amministrativo. Questo problema, le cui ripercussioni non possono essere totalmente previste, pesa su gran parte dei sistemi informativi aziendali. Incide su oltre l'80 per cento dei programmi *software* esistenti sino a pochi anni fa, che devono essere riesaminati; incide sul 4 per cento delle istruzioni di tali programmi, che devono essere modificate; incide sul 3 per cento delle reti di telecomunicazione; incide sul 3 per cento dei microprocessori integrati utilizzati per i sistemi di controllo industriale, per i sistemi di sicurezza e per i prodotti elettronici di largo consumo.

Ne vengono toccati sia il settore pubblico che il settore privato. Nel settore pubblico il problema riguarda prevalentemente grandi organizzazioni, le cui apparecchiature processano ingenti quantità di dati e sono spesso collegate in rete fra di loro. I principali rischi derivano sia dalla impossibilità di gestire informazioni dopo quella data, che dalla trasmissione di dati errati o dalla mancata trasmissione dei dati stessi. Nel settore privato, oltre a ciò, il problema coinvolge anche imprese medie e piccole, professionisti e lavoratori autonomi, ciascu-

no con diverse modalità a seconda del tipo di sistemi informatici utilizzati. Le grandi organizzazioni, soprattutto quelle a carattere finanziario come le banche e le assicurazioni, hanno oggi già avvertito il rischio ed hanno messo in opera iniziative per prevenire il *Millennium Bug*. Invece poche delle medie e piccole imprese hanno previsto, o addirittura compreso, il rischio esistente e sono spesso lontane dall'aver messo in opera e addirittura studiato le soluzioni.

Mentre le grandi aziende hanno già preventivato nei loro piani finanziari questa emergenza, gran parte delle medie e piccole aziende dovranno sostenere oneri e spese non previsti per l'adeguamento, con rischi concreti non solo di perdite di informazioni, ma anche di rallentamenti produttivi e perdite economiche sostenute. Gli improvvisi costi di adeguamento saranno particolarmente pesanti soprattutto per le piccole aziende che si troveranno a fronteggiare «per cassa» e senza un volano di finanziamenti adeguato le spese per l'adeguamento dei sistemi *hardware* e *software* all'anno 2000. Queste, inoltre, dovranno essere effettuate in tempi ristretti, in una cornice di incertezza diffusa sulle reali implicazioni del problema. E sicuramente con costi crescenti. L'esercito italiano dei 6 milioni di *Personal Computer*, delle 95.000 *workstation* e dei 4.100 *mainframe* ne viene direttamente colpito. La spesa complessiva in *hardware*, *software* e servizi, di 24.000 miliardi di lire alla fine del 1997, è cresciuta fisiologicamente negli ultimi due anni, e si presume sia cresciuta nel 1998 di oltre il 15 per cento, ed ancor più nel 1999, per effetto dell'adeguamento in questione.

A livello internazionale il problema del rischio 2000 è stato inizialmente segnalato nel 1996, e da allora è stato seguito con at-

tenzione dalla stampa e da vari organismi internazionali. È stato affrontato organicamente da tutti i Paesi del G8, nel vertice 1998 in Inghilterra, e dall'Unione europea, che ha diffuso informazioni sul fenomeno anche su *Internet* con il sito *www.ispo.cec.be/y2keuro*. Sono stati organizzati numerosi congressi internazionali e si è ormai raccolto un nutrito bagaglio di informazioni. La Commissione dell'Unione europea ha raccomandato agli Stati membri nel febbraio 1998 una serie di iniziative urgenti da adottare, e ha suggerito tempistica e procedure da seguire nei *test* dei sistemi informatici. Inoltre nei principali paesi industriali sono stati istituiti comitati *ad hoc*, direttamente responsabili nei confronti dei rispettivi Capi di Governo: così *Action 2000* nel Regno Unito, *The Millennium Platform* in Olanda, ove è stato addirittura creato un Ministero apposito, lo *Year 2000 Action Plan* in Danimarca, il *Forum 2000* in Belgio e la *IT Commission* in Svezia. Non così in Italia.

In Italia, solo in data 6 agosto 1998 la Presidenza del Consiglio ha creato un «Comitato anno 2000». Ad esso è stato affidato il compito di definire le linee strategiche necessarie ad affrontare il problema in modo globale e sistematico; di elaborare soluzioni; di individuare i sistemi critici con rischi di malfunzionamento; e di adottare iniziative di comunicazione pubblica. Purtroppo tale Comitato non si è mai riunito, ed è decaduto con la caduta del Governo Prodi. Il 14 dicembre 1998 il Governo D'Alema ha riattivato con grave ritardo il Comitato, che oggi è operativo. Per il funzionamento di questo Comitato, il disegno di legge «ordinamentale» (atto Senato n. 3593) collegato alla manovra finanziaria, presentato il 20 ottobre 1998 al Senato, prevede uno stanziamento di 5 miliardi di lire. Ma le imprese, soprattutto quelle piccole, si trovano così spiazzate dalla mancata opera di sensibilizzazione sviluppata fino ad oggi dal Governo. Spetterà anche al Comitato suggerire una forte opera di sensibilizzazione nei

prossimi mesi, attraverso i mezzi di comunicazione, per informare del problema e per indirizzare soprattutto le piccole e medie aziende alle possibili soluzioni.

Si è pertanto pensato di presentare questo disegno di legge, che contiene i seguenti elementi caratteristici:

1) definizione dei rapporti fra pubblica amministrazione ed altri enti e il Comitato anno 2000 per facilitare il funzionamento dello stesso, e stanziamento di un fondo per le spese di funzionamento;

2) affidamento ai Comitati provinciali per l'Euro, già esistenti e operativi attraverso le prefetture, del compito di rilevare l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000;

3) previsione di una forte attività di informazione e comunicazione pubblica sul rischio 2000;

4) realizzazione di un concreto collegamento fra attività e risultati del Comitato e Parlamento;

5) accesso da parte del Ministero dell'industria al Comitato anno 2000 per acquisire informazioni e istruzioni necessarie per la tutela dei consumatori;

6) agevolazioni fiscali per un periodo di due anni a piccole aziende, imprese commerciali ed artigiane, lavoratori autonomi che realizzino documentati investimenti o sostengano comprovate spese di adeguamento degli strumenti informatici per il cambio millennio, nella forma di un credito di imposta.

Passando ora all'esame dell'articolato, il disegno di legge si struttura come segue.

L'articolo 1 prevede l'obbligo per i principali soggetti pubblici e privati nazionali di trasmettere al Comitato anno 2000 tutti i dati e le informazioni necessari al Comitato medesimo, il quale si avvale dei Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000, costituiti sull'impianto dei preesistenti Comitati provinciali per l'Euro, per le attività di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati. È previsto, per il funzionamento del Comitato

anno 2000, uno stanziamento di 5 miliardi nel 1999 da imputare sul Fondo speciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 prevede uno stanziamento di 10 miliardi di lire per promuovere attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri attività di informazione e comunicazione al pubblico, da condurre attraverso l'acquisizione di spazi su testate giornalistiche e diffusione telematica dei dati, *spot* pubblicitari, convegni e seminari sui rischi del cambio di millennio. Per queste attività vengono stanziati 10 miliardi di lire nel 1999 da imputare sul Fondo speciale del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per il Comitato di riferire periodicamente, ogni due mesi, al Parlamento, sull'attività svolta, i risultati acquisiti e le direttive emanate.

L'articolo 4 prevede che i diritti di consumatori e utenti, come stabilito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, possano essere specificamente tutelati attraverso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può acquisire dal Comitato anno 2000 tutti i dati rilevanti e di interesse per la sicurezza e la tutela degli utenti e dei consumatori.

L'articolo 5 prevede agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d'imposta nella misura del 50 per cento per gli investimenti realizzati per *hardware computer* ed apparecchiature connesse, - per *software* - sistemi operativi, pacchetti applicativi *standard* e personalizzati - e per le spese sostenute ai fini dell'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000. Sono incluse in queste ultime le spese di consulenza, assistenza, formazione e certificazione. Viene posto un tetto di spesa di 25 milioni di lire all'anno per la durata di due anni. Tali agevolazioni fiscali non sono cumulabili con altre agevolazioni. A tale proposito vengono stanziati lire 200 miliardi nel 1999 e lire 150 miliardi nel 2000, da imputare sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tuttavia è prevedibile che gli oneri a carico del bilancio dello Stato saranno parzialmente o totalmente compensati dalle maggiori entrate al bilancio stesso connesse all'aumento delle vendite indotte dal meccanismo agevolativo, in analogia a quanto si è verificato nel caso dei provvedimenti sulla «rottamazione» delle automobili. Si prevede, infatti, che in mancanza di queste agevolazioni si avrebbe un danno economico assai più rilevante del costo di un modesto incentivo fiscale.

L'articolo 6 fissa i termini dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzionamento del Comitato 2000)

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Consob, le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono tenute a fornire al Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 1998, le informazioni e i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i suddetti Comitati possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati medesimi.

3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione dati per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, nonchè per il funzionamento del Comitato anno 2000, ivi compresi i compensi

da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Attività di informazione e comunicazione al pubblico)

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di informazione e comunicazione al pubblico e sensibilizzazione alle problematiche derivanti dal cambio di data dell'anno 2000, attraverso l'acquisizione di spazi su giornali e riviste specializzate, per via telematica, nonchè attraverso convegni, seminari e campagne pubblicitarie. I progetti di comunicazione sono finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e possono essere attuati anche dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 1, previa valutazione del Comitato anno 2000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 trasmette al Parlamento della Repubblica con cadenza bimestrale i verbali delle riunioni ed una relazione su elementi acquisiti, proposte individuate, direttive emanate ed effetti di tali direttive.

Art. 4.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può acquisire dal Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 tutti i dati e tutte le informazioni connessi alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, per ciò che attiene i sistemi informatici e computerizzati.

Art. 5.

(Credito d'imposta per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000)

1. Ai titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, che realizzano investimenti in *hardware* o *software* o sostengono spese, incluse quelle relative a consulenza, assistenza, formazione e certificazione, per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 è attribuito, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 5, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del volume degli investimenti realizzati e delle spese sostenute a tal fine nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno successivo. Il credito d'imposta spet-

ta fino ad un volume d'investimenti realizzati e di spese sostenute non eccedente in ciascun periodo d'imposta la somma di lire 25 milioni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che gli investimenti realizzati e le spese sostenute risultino strettamente connessi all'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Iva anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale gli investimenti sono stati realizzati o le spese sono state sostenute. A tal fine fa fede la dichiarazione del responsabile legale dell'azienda, da allegare alla dichiarazione dei redditi medesima, attestante che gli investimenti realizzati e le spese sostenute sono strettamente connessi all'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi fiscali previsti dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1999 e a lire 150 miliardi per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica.

6. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

7. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

